



AZIENDA PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELLA
REGIONE CAMPANIA



REGOLAMENTO

delle **Residenze Universitarie**

anno accademico **2019/2020**

INDICE

Art. 1 -	PRINCIPI GENERALI	2
Art. 2 -	DOCUMENTI PER L'ACCESSO ALLA STRUTTURA.....	2
Art. 3 -	DEPOSITO CAUZIONALE.....	3
Art. 4 -	PAGAMENTO DELLA RETTA	4
Art. 5 -	CONSEGNA E RILASCIO DELL'ALLOGGIO	5
Art. 6 -	REGOLE DI COMPORTAMENTO	5
Art. 7 -	VISITE	6
Art. 8 -	SERVIZI	7
Art. 9 -	CONSUMI	7
Art. 10 -	ACCESSO AGLI ALLOGGI.....	7
Art. 11 -	CESSIONE DI POSTO LETTO.....	8
Art. 12 -	RINUNCE ED ASSENZE.....	8
Art. 13 -	RESPONSABILITÀ.....	9
Art. 14 -	SANZIONI	9
Art. 15 -	CHIUSURA	11
Art. 16 -	COPERTURE ASSICURATIVE	12
Art. 17 -	TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA	12
Art. 18 -	DISPOSIZIONI FINALI	12

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, di seguito denominata ADISURC, garantisce i servizi abitativi nelle proprie strutture residenziali nel rispetto della normativa in vigore e secondo le disposizioni del bando di Concorso per l'assegnazione delle borse di studio, nonché nel rispetto del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento disciplina la modalità di fruizione del servizio abitativo presso le seguenti residenze universitarie dell'ADISURC:

- residenza universitaria A. Paoletta, via Tansillo n. 28, Napoli;
- residenza universitaria Brin, via Brin n. 65/c, Napoli;
- residenza universitaria Parthenope, via G. Ferraris n. 273, Napoli;
- residenza universitaria nel Campus di Fisciano (SA), Lotto I, via Renato Caccioppoli;
- residenza universitaria nel Campus di Fisciano (SA) Lotto II, via Mariscoli;
- residenza universitaria di Baronissi (SA), via Aldo Moro;
- residenza "Palazzo Barra", piazza Regina Margherita, Fisciano (SA);
- residenza universitaria in via San Pasquale a Benevento.

3. I posti alloggi sono riservati prioritariamente agli studenti con la qualifica di "fuori sede", capaci, meritevoli e privi di mezzi, sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

L'assegnazione dei posti avviene in base all'ordine delle graduatorie stilate secondo i criteri stabiliti annualmente dal Bando di concorso per l'attribuzione delle borse di studio, previa convocazione da parte dell'ADISURC, in concomitanza con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Gli studenti convocati sono tenuti a presentarsi nel luogo, nelle date e nelle ore indicati dall'ADISURC. In caso di impedimento, per documentati motivi, lo studente potrà delegare, per la sola materiale presa in consegna del posto alloggio, un suo familiare il quale dovrà comunque presentarsi nei termini stabiliti; il legittimo assegnatario dovrà presentarsi entro i successivi 10 giorni per regolarizzare la propria posizione pena decadenza del posto alloggio e sarà comunque tenuto al pagamento della retta anche per il periodo di non occupazione.

4. I posti alloggio non riservati agli studenti "fuori sede", vengono concessi a pagamento ad altri utenti individuati tra studenti, personale docente e tecnico-amministrativo delle Università di riferimento, utenti universitari di nazionalità diversa da quella italiana, utenti universitari italiani, accompagnatori di studenti diversamente abili che ne facciano richiesta, secondo le modalità disciplinate dall'ADISURC con propri atti determinativi.

In presenza di domande di ospitalità in esubero rispetto al numero di alloggi disponibili saranno preferite quelle provenienti da utenti residenti nelle località più distanti dalla sede universitaria di riferimento.

5. Il tempo di utilizzo dell'alloggio è pattuito di norma per 10 mesi. In presenza di disponibilità di posti, il tempo di utilizzo può essere inferiore ai predetti limiti, e comunque non inferiore a mezzo mese (dall'1 al 15 oppure dal 16 al 30/31 del mese). Per le residenze che rimarranno aperte nel periodo di chiusura sono ammessi periodi di permanenza più brevi.

Art. 2 - DOCUMENTI PER L'ACCESSO ALLA STRUTTURA

1. Al momento dell'assegnazione dell'alloggio, l'utente deve:

- a)** presentare all'ADISURC un valido documento di riconoscimento e copia del codice fiscale;
- b)** anche nel caso di riconferma dell'alloggio, l'utente deve presentare il certificato medico di data non anteriore a 3 mesi rispetto a quella di accettazione del posto alloggio, cui sia testualmente specificato che *"lo studente (e ogni altro utente a pagamento) è esente da malattie infettive trasmissive obiettabili, che ne controindicano la convivenza in comunità"*. Detto certificato se non consegnato all'atto dell'assegnazione, dovrà essere consegnato nel

termine di 10 giorni dalla stessa, scaduto tale termine, l'utente sarà momentaneamente allontanato dalle strutture residenziali, fino alla consegna del citato certificato medico. L'utente sarà tenuto, comunque, al pagamento della retta anche per il periodo di non occupazione.

Tutti gli utenti sono tenuti a denunciare tempestivamente eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di soggiorno presso le strutture residenziali.

- c) consegnare copia della ricevuta comprovante la regolare iscrizione per l'anno in corso se già effettuata, diversamente consegnarla all'ADISURC entro e non oltre il mese di ottobre, laddove non siano state attivate procedure automatiche tra l'ADISURC e l'Università di riferimento;
 - d) consegnare ricevuta dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 3, per l'anno accademico in corso;
 - e) sottoscrivere l'accettazione del Regolamento delle residenze universitarie;
 - f) sottoscrivere il verbale di consegna della stanza assegnata, relativo allo stato dell'immobile, all'identificazione e allo stato degli arredi, previa verifica in contraddittorio con il personale preposto.
2. Tutte le attrezzature, impianti, arredi, ecc., che costituiscono la dotazione della stanza consegnata, sono affidati in custodia agli utenti per tutto il periodo di assegnazione del posto letto. È fatto tassativamente divieto apportare qualsiasi modifica alla disposizione originaria degli stessi.

Art. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. All'atto d'ingresso nell'alloggio lo studente ed ogni altro utente sono tenuti a versare un deposito cauzionale infruttifero, pari ad una mensilità, a titolo di garanzia degli eventuali danni o guasti, arrecati ai beni, strutture ed arredi delle residenze dell'ADISURC, nonché degli oneri per pulizie straordinarie di cui lo studente o l'utente si rendano responsabili integralmente o parzialmente. In base alla modalità di gestione, il pagamento dovrà essere effettuato in favore dell'ADISURC o del Gestore della residenza universitaria, secondo la le indicazioni impartite dall'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania.
2. L'ADISURC, accertate l'entità del danno e le relative responsabilità, salvo l'adozione di provvedimenti disciplinari e previa comunicazione scritta all'interessato, provvederà a detrarre dalla cauzione depositata l'importo corrispondente, con salvezza del risarcimento delle maggiori somme dovute.
3. Lo studente e ogni altro utente sono tenuti a ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al secondo comma del presente articolo.
4. Nel caso in cui lo studente e ogni altro utente non versi l'importo della cauzione o non lo ricostituisca decadrà dal godimento del beneficio; pertanto, non potrà accedere alla residenza fino alla ricostituzione della cauzione, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone di locazione anche per il periodo di mancato utilizzo. L'ADISURC si riserva di agire nelle opportune sedi nel caso in cui lo studente e ogni altro utente non risarcisca il danno, quando eccedente il valore del deposito cauzionale.
5. Al rilascio in via definitiva della residenza, l'ADISURC provvederà a restituire allo studente assegnatario la somma depositata, di norma, entro 30 giorni ed analogamente opererà il gestore nei confronti degli utenti a pagamento.
6. Fermo restando quanto indicato all'art. 1, comma 5, del presente Regolamento, nel caso in cui lo studente e ogni altro utente lasci anticipatamente ed in via definitiva la residenza presso la quale è ospite, è tenuto a comunicarlo almeno 10 (dieci) giorni prima della partenza agli uffici amministrativi

dell'Azienda.

Art. 4 - PAGAMENTO DELLA RETTA

1. Le tariffe mensili per l'utente che usufruisce del servizio abitativo sono le seguenti:

Residenza universitaria A. Paolella - Residenza universitaria Brin - Residenza universitaria Parthenope di Napoli

Tipologia di alloggio	Importo mensile (IVA INCLUSA)
Posto letto in camera singola	€ 200,00
Posto letto in camera doppia	€ 160,00

Residenze universitarie del Campus di Fisciano (SA), lotto I e lotto II - Residenza Palazzo Barra a Fisciano (SA) - Residenza di Baronissi (SA)

Tipologia di alloggio	Importo mensile (IVA INCLUSA)
Posto letto in monolocale con bagno ad uso esclusivo	€ 260,00*
Posto letto in unità abitative con più posti letto e collocazione in camera singola	€ 230,00*
Posto letto in unità abitative con più posti letto e collocazione in camera doppia	€ 210,00*

**durante il periodo di chiusura saranno applicate le tariffe indicate dal Gestore concessionario in sede di gara*

Residenza universitaria di Benevento

Tipologia di alloggio	Importo mensile (IVA INCLUSA)
Posto letto in monolocale con bagno ad uso esclusivo	€ 200,00
Posto letto in monolocale senza bagno ad uso esclusivo	€ 180,00
Posto letto in camera doppia con bagno ad uso esclusivo	€ 170,00
Posto letto in camera doppia senza bagno ad uso esclusivo	€ 160,00

Per gli alloggi dotati di più posti letto, in caso di necessità connesse ad eventuali rinunce o recessi degli assegnatari, l'ADISURC si riserva di ottimizzare le presenze disponendo, se del caso, trasferimenti con preavviso di 7 (sette) giorni continuativi, purché all'interno della medesima struttura residenziale.

Qualora l'assegnazione del posto alloggio avvenga dal primo di ciascun mese e comunque entro il 15, la retta dovrà essere corrisposta per intero; dal 16 in poi dovrà essere corrisposta mezza mensilità. Nel caso in cui l'assegnazione abbia termine dal 16 al 30 si farà riferimento al mese completo, mentre dall'1 al 15 a mezza mensilità.

2. Per i vincitori "idonei assegnatari" della Borsa di Studio, ai fini della fruizione degli alloggi verrà operata una detrazione direttamente dall'importo della borsa di studio spettante, come previsto dal Bando di concorso.

Negli altri casi la retta dovrà essere versata in rate mensili anticipate dal 1° al 5 di ogni mese in favore dell'ADISURC o del Gestore della residenza universitaria, secondo la le indicazioni impartite dall'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, in base alla modalità di gestione della residenza universitaria.

In caso di mancato pagamento del corrispettivo per oltre un mese dalla scadenza, con provvedimento del Dirigente del Servizio Abitativo dell'Azienda si procederà alla revoca del posto letto per l'anno accademico in corso, con perdita del diritto alla concessione della Borsa di Studio da "fuori sede" assumendo lo status di "pendolare", previa contestazione dell'addebito ed

acquisizione delle memorie giustificative da parte dell'interessato che dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento. Di tale provvedimento verrà messa a conoscenza anche l'Università di riferimento.

Art. 5 - CONSEGNA E RILASCIO DELL'ALLOGGIO

- 1.** All'inizio e alla fine del periodo del soggiorno, l'assegnatario del posto letto ed il personale incaricato dall'ADISURC o dal Gestore procederanno alla constatazione dello stato dei locali e degli arredi nelle camere in uso, sottoscrivendo un apposito verbale, che farà fede a tutti gli effetti delle risultanze del controllo e di tutto quanto in esso affermato.
- 2.** All'atto dell'ingresso nelle residenze, gli utenti ricevono la chiave o la card di accesso all'alloggio della quale è vietata fare copia. Nel caso di furto o rapina della chiave o della card, l'utente deve sporgere denuncia all'autorità competente, consegnandone copia alla gestione e alle strutture dell'ADISURC.
- 3.** Eventuali variazioni degli arredi di pertinenza dell'alloggio devono essere registrati dal responsabile della gestione e dall'ADISURC sul verbale precedentemente compilato.
- 4.** L'assegnatario verrà ritenuto responsabile di tutte le modifiche non registrate sul verbale di entrata, degli eventuali ammanchi, rotture e danneggiamenti cagionati, non conseguenti ad un normale deperimento.
- 5.** Alla fine del periodo di soggiorno l'utente deve obbligatoriamente lasciare l'alloggio sgombro da ogni effetto personale e comunicare al Responsabile della residenza, con almeno 7 giorni di anticipo, la data e l'ora in cui intende lasciare la residenza stessa, accordandosi con il personale addetto circa la data e l'ora in cui dovrà avere luogo il controllo, al termine del quale deve riconsegnare definitivamente la chiave o la card dell'alloggio.
- 6.** Qualsiasi variazione deve essere preventivamente comunicata al personale addetto alla residenza.
- 7.** Nel corso dell'anno accademico, l'ADISURC potrà procedere alla ricollocazione degli utenti all'interno della residenza universitaria qualora ciò sia motivato da ragioni di funzionalità del servizio, da motivi di sicurezza o dal rispetto di specifiche disposizioni normative, con preavviso di 7 (sette) giorni all'assegnatario.

Art. 6 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

- 1.** Gli ospiti, durante il soggiorno nelle residenze, devono mantenere un comportamento corretto improntato al reciproco rispetto e alla civile convivenza, collaborando con gli altri assegnatari e con il personale incaricato.
- 2.** Tutti gli spazi e sale comuni, laddove presenti, non possono essere utilizzati per giochi e passatempi che arrechino disturbo.
- 3.** Tutti gli ospiti devono interrompere tra le ore 24:00 e le ore 8:00 le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo agli altri ospiti delle residenze.
- 4.** È fatto divieto altresì di:
 - a)** mettere in atto ogni sorta di azione che possa arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio o alla struttura e ai beni presenti in essa;
 - b)** realizzare feste nell'alloggio o in altri locali;
 - c)** ricevere visite non autorizzate;
 - d)** fare uso nell'alloggio di stufe a gas o simili, tostapane, forni, elettrodomestici non autorizzati, utensili (pentolame) che non siano compatibili con le piastre di cottura, fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione all'angolo cottura, esistente nell'alloggio;
 - e)** introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazione;
 - f)** attuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi nelle camere,

asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;

- g)** fumare in ogni locale ad eccezione di quelli in cui è espressamente previsto;
- h)** introdurre nella residenza e tenere nell'alloggio materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;
- i)** applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- j)** collocare sui davanzali oggetti, la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti;
- k)** tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;
- l)** utilizzare gli spazi non autorizzati per parcheggio per motociclette e mezzi in genere;
- m)** manomettere gli interruttori elettrici;
- n)** abbandonare resti di cibi e bevande nel locale angolo cottura e negli spazi comuni. Gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria nel locale angolo cottura saranno addebitati allo studente assegnatario dell'alloggio; negli spazi comuni, in assenza di identificazione dell'utente responsabile, gli oneri derivanti saranno addebitati pro quota a tutti gli ospiti della residenza;
- o)** gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate all'assegnatario responsabile, ovvero, in assenza di identificazione dei responsabili, a tutti gli ospiti della struttura pro quota;
- p)** lasciare attivi, all'uscita dall'alloggio, i comandi degli apparati elettrici, dell'acqua e della cucina;
- q)** stendere i propri indumenti al di fuori degli spazi dedicati.

La mancata osservazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 7 - VISITE

- 1.** Gli assegnatari del posto letto nelle residenze potranno ricevere visite dalle ore 08:00 alle ore 24:00.
- 2.** Dalle ore 24:00 alle ore 8:00 non è consentito l'accesso agli estranei alle residenze né la permanenza in esse. La violazione della presente disposizione comporta nei confronti dell'ospite esterno l'allontanamento immediato e l'interdizione temporanea dalle strutture.
- 3.** Sono ammesse le visite all'interno dell'alloggio dell'assegnatario, purché autorizzate dagli addetti di portineria, laddove presente tale servizio; è ammesso inoltre ricevere visite nelle sale polifunzionali/bar o nelle aree di socializzazione, laddove presenti, mentre, è fatto divieto assoluto di ricevere negli altri spazi comuni (biblioteche, sale studio, sale giochi, lavanderie etc.).
- 4.** Per accedere alle residenze i visitatori devono essere identificati e registrati dagli incaricati al servizio di portineria, a cui dovranno lasciare in consegna il documento di identità che gli verrà riconsegnato al termine della visita, agli stessi potrà essere rilasciato un pass da portare in modo visibile durante tutta la permanenza all'interno della struttura dell'Azienda da restituire al personale addetto al momento dell'uscita.
- 5.** L'accesso da parte dei minori è consentito quando siano accreditati come componenti del nucleo familiare dell'assegnatario o quando siano accompagnati da familiari adulti.
- 6.** L'ADISURC si riserva la facoltà di precludere l'ingresso agli utenti non più assegnatari del posto letto nelle residenze e ad altri ospiti esterni, che siano stati segnalati per fatti di particolare gravità o per non aver osservato un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle

strutture abitative e nei rapporti con gli ospiti e col personale dell'ADISURC e del gestore della residenza.

7. Per motivi di sicurezza l'ADISURC si riserva il diritto di limitare l'accesso dei visitatori.

8. L'assegnatario è responsabile in solido con il visitatore dei danni eventualmente da questi arrecati e risponde personalmente delle violazioni del presente regolamento.

Art. 8 - SERVIZI

1. Nelle suddette residenze universitarie l'ADISURC o il Gestore concessionario garantisce:
 - a) il servizio di portierato e reception, laddove disponibile;
 - b) la pulizia giornaliera delle parti comuni;
 - c) la pulizia settimanale delle camere assegnate agli utenti;
 - d) la fornitura iniziale di biancheria da camera (lenzuola, federe, coperte, copriletto) ed il cambio settimanale secondo quanto previsto per la singola residenza. È esclusa la biancheria da bagno, per cui l'utente dovrà provvedere in maniera autonoma;
 - e) il servizio di lavanderia a pagamento, laddove disponibile;
 - f) il servizio bar a pagamento, laddove disponibile;
 - g) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
 - h) la climatizzazione invernale e quella estiva, quest'ultima laddove presente;
 - i) il servizio di accesso ad internet wi-fi e su rete, laddove disponibile;
 - j) l'uso delle sale e dei locali comuni, laddove presenti (sala studio, sala tv, sala riunioni, sala giochi etc.), nelle fasce orarie indicate per ciascuna residenza;
 - k) le utenze idriche, elettriche, gas naturale.

Art. 9 - CONSUMI

1. Qualora siano riscontrati costi di gestione delle varie utenze superiori all'ammontare medio preventivato, si procederà a sistematici controlli per individuare la causa dell'aumento dei costi e si adotteranno i provvedimenti che il caso richiede, compreso l'addebito all'assegnatario responsabile dell'eccesso di consumo.

Art. 10 - ACCESSO AGLI ALLOGGI

1. L'ADISURC o il Gestore sono in possesso delle copie delle chiavi e/o dei badge di accesso agli alloggi, cui hanno diritto di accedere operatori, funzionari e/o tecnici incaricati dall'ADISURC anche in assenza degli ospiti, nei seguenti casi:

Senza preavviso:

- a) controlli periodici che si effettuano durante il periodo di assegnazione, anche per verificare il rispetto del presente regolamento;
- b) a richiesta degli ospiti o di almeno uno di essi;
- c) comprovata segnalazione di violazioni al presente Regolamento;
- d) interventi o riparazioni con carattere di urgenza;
- e) prolungata assenza dell'ospite;
- f) posto alloggio per il quale vi siano segnalazioni di indebita occupazione da parte di persone estranee;
- g) successivamente alla data di scadenza del periodo di assegnazione o alla data indicata in caso di revoca o trasferimento d'ufficio, qualora l'ospite non abbia provveduto a restituire le chiavi alla portineria e/o non abbia liberato l'alloggio dai suoi effetti personali.

Con preavviso di almeno 24 ore:

- a) sopralluoghi di verifica delle condizioni dell'alloggio, all'inizio ed alla fine del periodo di assegnazione o nell'ambito dei controlli finalizzati alla verifica delle condizioni igieniche e

- manutentive;
- b) controlli od interventi straordinari relativi agli impianti esistenti nell'alloggio;
- c) adeguamento o controllo della situazione inventariale degli arredi o attrezzature presenti.

Art. 11 - CESSIONE DI POSTO LETTO

1. I titolari di posto letto non possono in alcun caso cederne l'uso a terzi, neanche temporaneo, pena la revoca della concessione del beneficio e fermo restante il pagamento del canone per l'intero periodo di assegnazione dell'alloggio.
2. I titolari del posto letto non possono occuparne uno diverso da quello loro assegnato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 12 - RINUNCE ED ASSENZE

1. L'eventuale rinuncia al posto alloggio, per qualsivoglia motivo, determina, per gli studenti beneficiari di borsa di studio in qualità di fuori sede, l'immediata decadenza dall'intero beneficio della borsa di studio, in quanto costituito essenzialmente dalla concessione del servizio abitativo, la revoca dello stesso e la restituzione di quanto già erogato e dell'importo corrispondente al valore dei servizi goduti (alloggio e vitto). Per gli utenti alloggiati presso le residenze a pagamento, l'eventuale rinuncia all'alloggio determina l'obbligo di corrispondere le mensilità equivalenti al periodo di fruizione dell'alloggio stesso e, qualora lo stesso non possa essere occupato da altri utenti, l'obbligo di corrispondere tutte le mensilità previste nel contratto stipulato.

L'assegnazione per gli utenti a pagamento può cessare nel corso dell'anno a seguito di recesso dell'assegnatario per i seguenti motivi che dovranno essere documentati:

- l) conseguimento di laurea o diploma;
- m) trasferimento ad altro Ateneo o rinuncia agli studi;
- n) servizio civile;
- o) grave malattia da parte dell'assegnatario o di un suo familiare o affine;
- p) maternità.

2. Gli assegnatari del posto alloggio che prevedono di assentarsi dalle residenze devono darne pronto avviso al personale addetto al servizio portierato, consegnare la chiave o la card dell'alloggio e sottoscrivere, controfirmata, dal personale di portineria apposita scheda sulla quale dovrà essere indicato il giorno di partenza; al momento del rientro, l'addetto del servizio portineria all'atto della consegna della chiave o della card, controfirmerà la scheda d'ingresso.

3. Le assenze dello studente protrattesi oltre il decimo giorno consecutivo utile, secondo la qualificazione appresso precisata (art. 15, comma 6), qualora non vengano da lui debitamente giustificate, comportano la perdita immediata del beneficio della borsa di studio riservata ai fuori sede e conseguentemente del posto alloggio che della stessa è parte costitutiva essenziale e lo studente dovrà liberare le stanze da ogni oggetto personale lasciando libero l'alloggio.

4. Qualora l'assenza, sebbene consentita, superi il periodo di un mese, lo studente decadrà automaticamente dal beneficio dell'assegnazione dell'alloggio, che deve essere lasciato a disposizione dell'Azienda libero da ogni effetto personale; resta fermo l'obbligo dello studente del pagamento del canone per l'intero periodo di assegnazione dell'alloggio.

5. Le assenze causate da malattia che superino il decimo giorno devono essere giustificate mediante l'esibizione di un certificato medico, salvo quanto specificato di seguito:

- a) qualora all'interno delle strutture abitative si manifesti una malattia infettiva o contagiosa o comunque pericolosa per la convivenza, l'utente che ne è affetto deve tempestivamente denunciare all'ADISURC il proprio stato di salute e lasciare quanto prima la residenza. La riammissione alle strutture abitative è subordinata ai requisiti e modalità di cui alla lettera b) del presente articolo.

- b) qualora durante il periodo di assenza lo studente contragga malattia infettiva o contagiosa o comunque pericolosa per la convivenza nelle residenze deve produrre un'apposita certificazione medica rilasciata dall'ufficio sanitario istituzionalmente competente dell'ASL attestante la cessazione della malattia e l'autorizzazione al rientro nella comunità delle residenze. La consegna del predetto certificato medico all'ADISURC costituisce il presupposto per la riammissione dello studente nella comunità della residenza.
6. Gli altri utenti sono tenuti a dare notizia con tempestività di eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di occupazione dell'alloggio, in tale ipotesi il gestore sospenderà temporaneamente l'assegnazione del posto letto fino all'avvenuta guarigione attestata con apposito certificato medico.
- Sono fatti salvi tutti gli eventuali provvedimenti precauzionali dell'ADISURC a tutela della salute degli assegnatari, compresa la chiusura temporanea delle residenze, se necessaria.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ

1. Lo studente e ogni altro utente è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento.
2. L'utente, per i danni arrecati personalmente o dai propri visitatori ai beni avuti in uso, è tenuto a risarcire l'ADISURC.
3. La responsabilità per i danni arrecati ai beni dell'ADISURC che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni e/o per la loro sottrazione è imputabile pro quota a tutti gli ospiti della struttura, quando non siano accertate responsabilità individuali e si possa escludere con certezza l'intervento di terzi estranei.
4. Qualora il danno e/o la sottrazione riguardi i beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni, il cui utilizzo risulti da appositi registri in possesso dell'Azienda, la responsabilità sarà imputata a tutti coloro che hanno utilizzato il bene nelle 4 ore precedenti l'accertamento del danno e/o della sottrazione, quando non siano accertate responsabilità individuali.
5. Nel caso che studenti e/o utenti ospiti si rendano responsabili di atti illeciti o reati, saranno applicati nei loro confronti i provvedimenti disciplinari di cui all' art. 15 senza pregiudizio per l'azione civile o penale.

Art. 14 - SANZIONI

1. L'attuazione di comportamenti in violazione delle presenti disposizioni o di altre eventuali disposizioni preventivamente rese note e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo sulla struttura nonché a tutelare la civile convivenza degli ospiti comporta, nei confronti dei trasgressori, l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte del Dirigente del Servizio Abitativo:
 - a) Ammonizione;
 - b) Censura e multa;
 - c) Temporaneo allontanamento dalla Residenza;
 - d) Espulsione dalla Residenza.
2. L'**ammonizione** consiste in un richiamo scritto e motivato all'osservanza del presente regolamento. L'assegnatario, pena l'applicazione dell'ammonizione, è tenuto a:
 - mantenere un comportamento corretto ed improntato al reciproco rispetto e alla civile convivenza con gli altri ospiti e col personale;
 - non utilizzare cortili, corridoi, per giochi o passatempo che arrechino disturbo;
 - interrompere tra le ore 24.00 e le ore 8.00 tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo agli altri ospiti della residenza;

- ricevere visite nei locali e nei servizi comuni solo se autorizzate;
- non utilizzare il cortile come parcheggio per motociclette e mezzi in genere;
- stendere i propri indumenti negli spazi a ciò dedicati;
- non introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazioni;
- non abbandonare resti di cibi e bevande nell'angolo cottura e negli spazi comuni;
- ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui all'art. 3;
- osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo.

3. La **censura** consiste in un giudizio scritto comprovante l'avvenuta violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

4. La **multa** consiste in una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 50,00 da pagarsi entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta.

L'assegnatario, pena la censura del comportamento posto in essere e l'applicazione della multa costituita dalla summenzionata sanzione pecuniaria, non può:

- fare uso nell'alloggio di fornelli elettrici, di stufe a gas o simili, di tostapane, forni, fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione all'angolo cottura, esistente nell'alloggio;
- fumare in ogni locale ad eccezione di quelli in cui è espressamente previsto;
- attuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nell'alloggio, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
- manomettere gli interruttori che si trovano nelle cucine e i rilevatori di fumo;
- introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazione;
- applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi;
- esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- utilizzare spazi non autorizzati come parcheggio per motociclette e mezzi in genere;
- mettere in atto ogni sorta di azione o scherzo che possono arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio o alla struttura e ai beni presenti in essa;
- realizzare feste nell'alloggio o in altri locali;
- ricevere visite nei locali e servizi comuni non autorizzate;
- tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;
- abbandonare resti di cibi e bevande nel locale angolo cottura e negli spazi comuni; gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria nel locale angolo cottura saranno addebitati allo studente assegnatario dell'alloggio; in assenza di identificazione dello studente responsabile negli spazi comuni, gli oneri derivanti saranno addebitati in via solidale a tutti gli ospiti della residenza;
- gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori o violare le disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata.

La censura e la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 sono disposte altresì in caso di:

- violazione da parte di un assegnatario, già destinatario per due volte di ammonizione, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione dell'ammonizione ai sensi del presente articolo;
- fatti di particolare gravità;
- negli altri casi previsti dal presente regolamento.

5. L'assegnatario, pena il temporaneo allontanamento dalla residenza da 1 a 5 giorni, è tenuto a effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria, così come indicata nel presente articolo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. La sanzione del temporaneo allontanamento

dalla residenza da 1 a 5 giorni potrà essere altresì disposta anche in caso di violazione del divieto di organizzare feste.

Il temporaneo allontanamento dalla residenza è disposto altresì in caso di:

- violazione, da parte di un assegnatario, già destinatario per due volte di censura e sanzione pecuniaria, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione della censura e della sanzione pecuniaria ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;
- fatti di particolare gravità;
- negli altri casi previsti dal presente regolamento.

6. Il posto letto, in uno con l'intera borsa di studio, per i borsisti fuori sede è revocato all'assegnatario nei seguenti casi, con denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi di illecito previsti dalla legge penale, fermo restando il pagamento del canone per l'intero periodo di assegnazione dell'alloggio:

- comportamenti contrari all'ordine pubblico e al buon costume;
- cessione o subaffitto del proprio posto letto a terzi;
- introduzione nella residenza di materiali infiammabili, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;
- cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave o della card di accesso alla residenza;
- mancato utilizzo del proprio posto letto per un periodo superiore ai due terzi dei giorni utili di ogni mese, fatte salve le disposizioni relative alle assenze per malattia, tenendo presente che sono da considerarsi giorni utili i primi cinque giorni della settimana con esclusione del sabato, della domenica, di quelli compresi tra il 20 dicembre ed il 6 gennaio, tra il mercoledì santo ed il lunedì dell'Angelo e di quelli eventualmente stabiliti dall'Azienda con apposito provvedimento;
- violazione da parte di un assegnatario per oltre due volte di quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
- negli altri casi previsti dal bando di concorso.

7. Il Dirigente del Servizio Abitativo dell'Azienda, previo accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, provvede a contestare gli addebiti all'ospite interessato mediante comunicazione scritta assegnando un termine per le contro deduzioni. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli ospiti della struttura.

8. Decorso il termine assegnato per presentare le contro deduzioni, il Dirigente del Servizio Abitativo provvede ai sensi del presente articolo.

9. Avverso i provvedimenti superiori alla multa è ammesso, entro 5 giorni, ricorso motivato al Presidente, che provvederà a decidere in via definitiva.

10. Il Dirigente del Servizio Abitativo dell'Azienda può disporre la temporanea interdizione dall'accesso alla struttura nei confronti degli ospiti esterni che pongano in essere comportamenti in violazione delle presenti disposizioni.

Art. 15 - CHIUSURA

1. Nel periodo di chiusura estiva gli assegnatari sono tenuti a lasciare libere le camere da ogni effetto personale e a consegnare la chiave o la card al portiere.

2. Nel suddetto periodo, in caso di necessità presso la sede di Napoli e il Campus universitario di Fisciano (SA), l'ADISURC destina una struttura residenziale agli ospiti già presenti che, per motivi connessi a scopi universitari, hanno necessità di continuità del servizio abitativo nonché all'utenza universitaria che necessita di posto alloggio.

Il relativo onere economico, definito dall'ADISURC o dal Gestore concessionario in sede di gara, sarà a carico dell'assegnatario.

3. Nel caso si verifichi la necessità di procedere alla chiusura temporanea o definitiva di una residenza, per interventi di ristrutturazione o per evenienze non prevedibili, garantisce agli studenti

interessati adeguate sistemazioni alternative, attraverso il trasferimento d'ufficio.

Art. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Gli assegnatari di posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito della residenza universitaria con apposita polizza assicurativa.
2. L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori degli assegnatari o danneggiamenti degli stessi.

Art. 17 - TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si forniscono le informazioni riportate nei paragrafi che seguono.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Azienda unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento del servizio abitativo. Tale trattamento è improntato ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Esso sarà svolto dall'ADISURC in qualità di titolare del trattamento, anche mediante l'ausilio di persone fisiche o giuridiche preposte a tale attività in qualità di "responsabili del trattamento", all'uopo designati. In particolar modo i dati saranno custoditi ed elaborati da società esterne affidatarie della gestione della procedura informatizzata del concorso.
3. L'eventuale pubblicazione dei dati viene effettuata conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, al D.Lgs. 33/2013 e alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).
4. I dati conferiti possono essere comunicati agli Atenei o ai Gestori delle residenze universitarie per finalità previste dalla legge. Accettando l'alloggio gli ospiti autorizzano il trattamento e la diffusione dei propri dati, come sopra descritto.
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 gli ospiti autorizzano l'Azienda alla trasmissione di eventuali notifiche, in qualità di controinteressati, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica riportato nel modulo-domanda online di partecipazione.
5. Il titolare del trattamento è l'ADISURC, nella persona del Presidente, con sede legale in via Alcide De Gasperi n. 45, 80133 Napoli, indirizzo PEC adisurc@pec.it.
6. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell'ADISURC e i Funzionari titolari della Responsabilità dei procedimenti nel cui ambito i dati sono trattati.
7. Il Responsabile della protezione dei dati è il funzionario formalmente incaricato dall'ADISURC.
8. All'ADISURC, titolare del trattamento, gli ospiti potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Con l'assegnazione del posto letto l'assegnatario si impegna al rigoroso rispetto del presente regolamento che viene consegnato all'ingresso nell'alloggio.
2. I residenti sono tenuti ad osservare le vigenti disposizioni di legge, i regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili e le disposizioni impartite dall'Azienda.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di concorso Borse di Studio, alle norme del codice civile e del codice penale ed a tutte le altre leggi, regolamenti ed usi vigenti in materia.

4. L'ADISURC, qualora lo ritenga, si riserva il diritto di apportare integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento e di darne pubblicità sul proprio portale istituzionale.